



## RAVVEDIMENTO

(Art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e Art. 6 D.M. 27 gennaio 2005, n. 54)

Ricordiamo che l'art. 6 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 consente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento in caso di violazione non ancora constatata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il termine ultimo entro il quale è consentito l'esercizio del ravvedimento è un anno dal termine previsto per il pagamento.

Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti dovuti: diritto annuale, sanzione nonché interessi moratori. Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può ravvedersi:

**entro 30 giorni** dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3% del tributo (codice tributo: 3852).

**entro un anno** dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando la sezione **ICI ed altri Tributi Locali**, indicando il codice ente **TV**, l'**anno di riferimento** del diritto dovuto ed il **codice tributo** con i relativi importi.

Si possono distinguere due casi:

① Si è omesso totalmente o parzialmente il pagamento del diritto annuale relativo ad un'impresa o ad una unità locale già iscritta / annotata al Registro delle Imprese in annualità precedenti a quella che si intende regolarizzare. In questo caso generalmente il termine per il pagamento coincide con il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (nel 2011 il 16 giugno), salvo imprese sottoposte a studi di settore e alcuni casi relativi a società di capitali.

Esempio: un'impresa individuale, già iscritta dal 2003 alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ha omesso di versare il diritto annuale per il 2011; poiché il termine previsto dalla normativa per il pagamento è il 06.07.2011 ha la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento entro il 05.07.2012, un anno dal termine previsto per il pagamento.

② Si è omesso totalmente o parzialmente il pagamento del diritto annuale relativo ad un'impresa o ad una unità locale di nuova iscrizione / annotazione al Registro delle Imprese. Se non si è provveduto a versare il diritto annuale allo sportello ovvero entro 30 giorni dalla presentazione della domanda / denuncia è possibile ricorrere al ravvedimento entro un anno dal termine previsto per il pagamento.

Esempio: un'impresa individuale ha presentato domanda di iscrizione al Registro delle Imprese in data 12.09.2011. Non ha provveduto a versare il diritto annuale per il 2008 al momento della presentazione della domanda né ha versato a mezzo F24, come previsto dalla normativa, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; poiché il termine previsto per il pagamento è il 12.10.2011 ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento entro il 11.10.2012, un anno dal termine previsto per il pagamento.

### Calcolo del Ravvedimento

Si tratta di impresa / unità locale di nuova iscrizione / annotazione al Registro delle Imprese: (vedi casi ① e ②)			
<b>Termine previsto dalla normativa per il pagamento:</b>		Importo diritto annuale dovuto:	
Data di versamento con F24:		Importo parziale eventualmente già versato:	
Differenza giorni:			
IMPORTO DIRITTO DA VERSARE		Codice Tributo:	3850
IMPORTO INTERESSI DA VERSARE		Codice Tributo:	3851
IMPORTO SANZIONE DA VERSARE		Codice Tributo:	3852
TOTALE			